



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2019/2020

## Comunicato Ufficiale n° 150 del 3 Giugno 2020

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **Allegati**

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la sospensione dei termini dei procedimenti di cui alla parte II - TITOLO III, CAPO I E CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV NONCHÉ AL TITOLO V, CAPO II del Codice Di Giustizia Sportiva.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la sospensione sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente il provvedimento di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente le modifiche ai Principi Informativi degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché fissare nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020

### **2. COMUNICAZIONI DELLA LND**

#### **Allegati**

- CIRCOLARE N. 13 – 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti.
- CIRCOLARE N. 14 – 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cd. "Rilancio".
- CIRCOLARE N. 15 – 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020.
- CIRCOLARE N. 16 – 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA PARTE II - TITOLO III, CAPO I E CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV NONCHÉ AL TITOLO V, CAPO II DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 185/A del 14 aprile 2020;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “*misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 17 maggio 2020 tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte II - TITOLO III, CAPO I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III e CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A**

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “*misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;
- preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A**

Il Consiglio Federale

Premesso che

- l'art. 218 del decreto "Rilancio" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) *le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*";
- a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità di Governo, a decorrere dal 10 marzo 2020 sono sospese tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- in data 14 maggio 2020 il Presidente Federale richiedeva al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di conoscere il parere della stessa Lega relativamente alla possibile prosecuzione delle competizioni sportive organizzate dalla LND per la stagione sportiva 2019/2020;
- nella nota *de qua* così, tra l'altro, si legge: "è una decisione che dovrà essere adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i nostri atleti che a vario titolo prendono parte alle competizioni in oggetto (...) La peculiarità del mondo Dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare- pur volendo immaginare uno slittamento del termine finale della stagione sportiva ad oggi individuato nella data del 30 giugno 2020 – una ripresa delle attività tale da poter prevedere la conclusione dei campionati e delle competizioni sportive relativa alla stagione sportiva 2019/2020";
- il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in data 14 maggio 2020 riscontrava la nota innanzi indicata evidenziando che: "condivido in pieno le tue indicazioni (...) le attività calcistiche dilettantistiche, per i complessi ed articolati livelli organizzativi che le caratterizzano, per la molteplicità dei soggetti che vi partecipano e per la vastità di diffusione a livello territoriale, hanno patito e stanno patendo maggiormente le conseguenze della epidemia COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*” ha disposto, tra l’altro, sino alla data del 14 giugno 2020 la proroga della sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- alla luce di quanto rappresentato, si ritiene, anche nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica, che non vi siano le condizioni per ipotizzare la ripresa delle competizioni sportive relative alla stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti;

d e l i b e r a

- 1) la premessa fa parte integrante della delibera;
- 2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- 3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="341 389 630 461" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="165 535 805 607">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="165 645 805 716">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="165 754 722 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="165 828 805 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p>	<p data-bbox="986 389 1276 461" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="834 535 1430 607">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="834 645 1430 716">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="834 754 1390 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="834 828 1430 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p> <p data-bbox="834 974 1430 1046"><b>5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.</b></p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- ritenuto conseguentemente opportuno modificare l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>	<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>
<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>	<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal <b>30 giugno 2020</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal <b>1 luglio 2021</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A**

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A dell'11 dicembre 2019, riguardante l'approvazione dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE**

### **ART.1**

#### **Natura Giuridica delle Leghe**

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

### **ART.2**

#### **Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe**

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

### **ART.3**

#### **Organi delle Leghe**

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

**3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.**

### **ART.4**

#### **Rapporti tra Federazione e Leghe**

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

## **ART.5**

### **Funzioni della Assemblea**

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) le altre funzioni demandate dalla legge.

## **ART.6**

### **Quorum e Maggioranze assembleari**

1. Le assemblee di Lega:

- fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.
- da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

2. Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo **comma** per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l'elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per

le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.

3. Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un'ampia e democratica rappresentatività.

## **ART.7**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

## **ART.8**

### **Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

## **ART.9**

### **Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche**

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

## **ART.10**

### **Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

## **ART. 11**

### **Direttore Generale e/o Segretario Generale**

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

## **ART. 12**

### **Consiglieri federali**

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
  - a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
  - b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
  - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

### **ART.13**

#### **Organo di garanzia nelle assemblee**

1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

### **ART. 14**

#### **Cognizione delle controversie**

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

#### **Norma Transitoria**

Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre 2020, ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica.

Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informativi previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data dell'11 dicembre 2019.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A

Il Consiglio Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020;
- ritenuto opportuno, nelle more delle definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché fissare nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020

d e l i b e r a

di fissare i termini di cui in premessa come di seguito riportato:

### **1. Accordi preliminari**

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

### **2. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

- a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

In deroga a quanto previsto nel C.U. 117/A del 16 maggio 2019, il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto fino a venerdì 31 Luglio 2020.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 13 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti

Con la Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a quesiti posti dai contribuenti in merito alle disposizioni di cui ai Decreti Legge n. 18 e 23 emanati nei mesi di Marzo e Aprile 2020. Tra le risposte ai quesiti posti, si riportano quelle che possono interessare le ASD e SSD.

**Adempimenti tributari sospesi fino al 30 Giugno 2020**

E' confermato che i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019 sono sospesi fino al 30 Giugno 2020.

Tuttavia, in assenza di dichiarazione IVA gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura superiore a 5.000,00 euro, o trimestrale, che può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

E', pertanto, possibile presentare la dichiarazione anche durante il periodo di sospensione.

**Sospensione termini di presentazione del Mod. EAS**

Le quote e i contributi associativi degli Enti non commerciali - tra i quali sono ricomprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché, per determinate attività, tra cui sono comprese quelle delle ASD, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR - e i corrispettivi percepiti, non sono imponibili.

Per fruire dell'agevolazione, però, è necessario che l'Associazione Sportiva Dilettantistica trasmetta in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il Modello EAS, entro 60 giorni dalla costituzione. Il modello deve essere presentato nuovamente quando cambiano i dati comunicati in precedenza.

La scadenza è del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Anche questa scadenza è prorogata al 30 Giugno 2020, ferma restando l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* del Mod. EAS.

**Sono sospesi fino al 30 giugno i termini per la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.**

**Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine**

E' prevista la detraibilità, ex art. 15 TUIR, della spesa sostenuta per l'acquisto di mascherine protettive per un importo pari al 19% della spesa, sempre che si tratti di mascherine rientranti fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.

(<http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTIONMASCHERA>)



CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 14 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cd. “Rilancio”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 128 - S.O. n. 21 – del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cd. “Rilancio”.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano principalmente le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche e, successivamente, le più significative tra quelle che interessano la generalità dei contribuenti e, quindi, anche le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SPORT

*Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)*

Per i mesi di **aprile e maggio 2020** è riconosciuta dalla “Sport e Salute SpA” **un’indennità pari a 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP le FSN, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già prevista per il mese di marzo 2020 dall’art. 96 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla SpA Sport e Salute.

Con Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di Sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e i casi di esclusione.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui al citato art. 96, l’indennità stessa, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, è erogata **senza necessità di ulteriore domanda**.

Con il comma 7 dell’art. 98 è stato poi stabilito che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.



### **Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156)**

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi **entro il 31 luglio 2020** e le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo **entro il 31 ottobre 2020**.

### **Disposizioni in tema di impianti sportivi (art. 216)**

Con il comma 1, i termini di pagamento dei **canoni di locazione e concessione** relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, già sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020 per effetto dell'art. 95, comma 1, del D.L. n. 18/2020, **sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2020**.

**I versamenti** andranno effettuati, anziché, come in precedenza previsto, entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Con il comma 2, in ragione della sospensione delle attività sportive, è previsto che i soggetti concessionari degli impianti sportivi pubblici possano sottoporre all'ente concedente **una domanda di revisione dei rapporti concessori, in scadenza entro 31 luglio 2023**, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati e programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto e il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori.

Il comma 4 prevede, stante la sospensione delle attività sportive, che, relativamente al contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, **possa essere dal conduttore richiesta, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio** che, salva prova contraria di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al **cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito**.

Infine, il comma 5 prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo e, pertanto, i soggetti acquirenti possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, **istanza di rimborso del corrispettivo già versato per il periodo di sospensione dell'attività sportiva** allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla data di cessazione delle misure di sospensione dell'attività, a decorrere dal mese di marzo 2020.



### **Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (art. 217)**

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, determinatasi in ragione delle misure adottate a causa del COVID 19, è previsto che una quota della raccolta delle scommesse sportive venga destinata **sino al 31 dicembre 2021** alla costituzione del “**Fondo per il rilancio del settore sportivo nazionale**”. Le risorse sono destinate a misure di sostegno e ripresa del movimento sportivo. Dalla data di entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito nella misura dello **0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse** relative ad eventi sportivi di ogni genere, comunque in misura **non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020 e a 50 milioni di euro per l’anno 2021**, salvo riduzioni qualora l’ammontare delle scommesse fosse inferiore alle somme iscritte al Fondo.

### **Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218)**

In previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le Federazioni Sportive Nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del *lockdown*, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, onde evitare la paralisi dell’ordinamento previsto, è stabilito che la competenza degli Organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel **Collegio di Garanzia dello Sport** del C.O.N.I. che decide in via definitiva sui ricorsi, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di **15 giorni** dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto. La decisione è impugnabile presso il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ed in appello presso il Consiglio di Stato.**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITA’ DEI CONTRIBUENTI**

#### **Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (Art. 27)**

**Non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento della prima rata dell’acconto dovuto per il medesimo periodo.**

**Non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è, comunque, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Ad es., per le ASD e SSD con esercizio sociale al 30 giugno 2020 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019), non è dovuto il versamento a saldo del periodo d’imposta 2019 (2019/2020), versamento che va effettuato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e, cioè, entro il 31**



dicembre 2020; del pari, **non è dovuto l'importo della prima rata d'acconto IRAP per il periodo 2020 (2020/2021) che andrebbe pagata entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020. Va, però, comunque, pagata, sempre con riferimento ai soggetti con esercizio sociale al 30 giugno, entro il 31 maggio 2020, la seconda rata d'acconto IRAP del periodo d'imposta 2019 (2019/2020), in scadenza entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio 30 giugno 2019.** In effetti, detti soggetti, per il periodo d'imposta 2019 (2019-2020), se sono stati corrisposti entrambi gli acconti nella misura del 100%, a dicembre 2019 e a maggio 2020, a prescindere dalla disposizione dell'art. 24, non dovrebbero, comunque, versare alcun importo a saldo per il 2019, salvo il caso di un aumento per detto periodo della base imponibile; **saranno, invece, esonerati, soltanto, dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP (40%) per il 2020, che sarebbe andato in riscossione entro il 31 dicembre 2020.**

La disposizione si applica a tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ad eccezione delle imprese di assicurazione, delle amministrazioni pubbliche e delle banche.

#### **Contributo a fondo perduto (art. 25)**

E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate un'istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. All'istanza va allegata autocertificazione attestante che i soggetti richiedenti nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Qualora emerga dai riscontri la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo con sanzioni e interessi. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione non veritiera della regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale intestato al beneficiario.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettantesi applica l'art. 316-ter Codice Penale (reclusione da sei mesi a tre anni).

#### **Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28)**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, **di categoria catastale C1**, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale,



artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo. Il credito spetta anche agli **enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.**

Il credito è commisurato all'importo versato nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020.** Ai soggetti esercenti attività economica spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

**Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per utenze diverse dagli usi domestici (art. 30)**

L'intervento riguarda la componente fissa della fattura energetica per i clienti non domestici alimentati a bassa tensione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

**Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte delle Regioni e Province autonome (art 54):**

**Aiuti sotto forma di garanzie da parte delle Regioni e Province autonome sui prestiti alle imprese (art. 55):**

**Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per prestiti alle imprese (art 56):**

**Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti (art.56).**

**Modifiche all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 68)**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID 19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane. E' riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

**Trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni: sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro (art. 71)**

Le imprese che dovranno ricorrere alla cassa in deroga oltre le prime 9 settimane, dovranno farne domanda direttamente all'INPS e non più alle Regioni, entro 15 giorni dalla sospensione dell'attività. L'INPS avrà 15 giorni di tempo per autorizzare domande e anticipare il 40% delle ore autorizzate. Il saldo del restante importo avverrà all'invio della documentazione con le ore di Cig effettivamente usufruite.



### **Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/20 in materia di congedi a dipendenti (art. 72)**

Il periodo di congedo parentale del quale possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore a 12 anni sale a 30 giorni ed è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Il congedo può essere fruito dal 5 marzo al 31 luglio 2020. In alternativa, il bonus baby sitter sale da 600,00 a 1.200,00 euro e la somma potrà essere utilizzata direttamente anche per l'iscrizione ai centri estivi, ma in tal caso c'è incompatibilità con il bonus asilo nido.

### **Indennità per professionisti e titolari di partita IVA (art. 84)**

Anche per il mese di aprile 2020 è prevista l'erogazione di euro 600,00 ai titolari di Partita IVA, già prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18 del 2020.

Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno subitoriduzione del 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 rispetto al 2° bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000,00 euro. Il soggetto deve presentare domanda all'INPS; la domanda che viene poi inviata all'Agenzia delle Entrate la quale verifica i requisiti e comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sul reddito.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione.

### **Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)**

Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 potranno essere presentate dai datori di lavoro istanze di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso con cittadini stranieri privi di permesso di lavoro o con cittadini italiani. La domanda dovrà essere prodotta, se trattasi di lavoratori italiani, all'INPS e, se trattasi di lavoratori stranieri, allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Inoltre, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, finalizzato alla ricerca di una regolare occupazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, all'assistenza di persone disabili e al lavoro domestico per sostegno familiare.

### **Finanziamento dei centri estivi (art. 105)**

E' prevista una quota di risorse a favore dei Comuni per potenziare i centri estivi diurni e i centri con funzioni educative e ricreative destinati a bambini/e dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020.



### **Ecobonus e sismabonus al 110% (art. 119)**

E' previsto un superbonus del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di qualificazione energetica e antisismica in immobili adibiti a prima casa. E' possibile cedere il credito maturato a banche e lo sconto in fattura che consente alle famiglie ed ai condomini di ricevere lo sconto direttamente nella fattura emessa dall'impresa che ha eseguito i lavori.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)**

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione **in luoghi aperti al pubblico, alle Associazioni ed agli altri enti privati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le condizioni le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese; è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti.

### **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)**

Sono definitivamente soppresse le cd. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle di accise su taluni prodotti carburanti.

### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)**

E' stata stabilita la concessione di un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti arti e professioni e, tra l'altro, degli enti non commerciali, quali le ASD, in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.**

Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;



- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

**Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.** Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020

### **Proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)**

**I versamenti in autoliquidazione sospesi ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 6, del D.L. 8 aprile 2020, vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**

Trattasi:

- delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, e cioè, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e addizionali regionali e comunali, relative ai mesi di aprile e maggio;
- dell'IVA;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 (comma 1), e con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una perdita del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.

**La sospensione opera anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.**

Con l'art. 18 del D.L. n. 23/2020 la ripresa dei versamenti, ora prorogata al 16 settembre 2020, eraprevista entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili a decorre dallo stesso mese di giugno 2020.

Il comma 2 dell'art. 126 prevede, poi, che i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, non sono assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973, (ritenute su redditi di lavoro



autonomo e su provvigioni), in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il sostituto è stato esonerato dall'obbligo della ritenuta su esplicita richiesta del lavoratore-sostituito, debbano provvedere a versare l'ammontare delle medesime ritenute in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.

La sospensione opera soltanto nei confronti del lavoratore sostituito con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente.

**Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (art. 127)**

**Il comma 1 apporta modifiche all'art. 61 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevedendo, tra l'altro, - (comma 4 D.L. n. 18/20)- che i versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR 600/73, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, dovuti, tra l'altro, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche nonché dai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, già in precedenza fissati per il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.**

**Invece, per quanto riguarda soltanto le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni Sportive professionistiche e dilettantistiche, (comma 5 D.L. n. 18/2020) questi soggetti potranno sospendere i versamenti di cui sopra, fino al 30 giugno 2020, anziché fino al 31 maggio 2020, e la ripresa della riscossione è spostata dal 30 giugno al 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo.**

**Infine, sono effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate mensili, i versamenti di auto liquidazione, scaduti nel periodo 8 – 31 marzo-2020, delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (comma 5 art. 62 d.l. 18/2020).**

**Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F 24 (art 147)**

A decorrere dal 2020 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi, previsto dall'art. 34, comma 1 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, compensabile in F 24 è elevato da 700mila euro a un milione di euro.



**Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (art. 149)**

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta.

**Misure per il turismo e cultura (art.176)**

E' riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40 mila euro, un credito relativo al periodo d'imposta 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in Italia dalle imprese turistiche ricettive, dagli agriturismo e dai bed&breakfest.

L'importo massimo di 500,00 euro scende a 300,00 euro per nuclei familiari di due persone e a 150,00 euro per singola persona.



CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 15 – 2020

Oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020

Come anticipato con la Circolare di questa Lega n. 57 del 20 Maggio 2020, i soggetti con esercizio sociale 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, **sono tenuti al versamento della 2^ rata d'acconto per il periodo d'imposta 2019 (2019/2020) entro il 1° Giugno 2020, cadendo il 31 Maggio 2020 di domenica.**

Quanto sopra è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 28/E del 29 Maggio 2020 che, a chiarimento delle disposizioni recate dall'art. 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – cd. “Rilancio”-, con le quali è stata stabilita la **non debenza del versamento** a saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta, e del versamento della 1^ rata d'acconto per il periodo d'imposta successivo, ha precisato che “per i contribuenti con periodo d'imposta **non** coincidenti con l'anno solare, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e I^ rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (II^ rata dell'acconto)”.

A maggior chiarimento, nella Risoluzione è riportata una tabella relativa ai contribuenti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare, dalla quale si evince che **per il periodo d'imposta 2019 relativo al bilancio 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, è dovuta l'IRAP relativa alla 1^ rata d'acconto entro il 31 Dicembre 2019 e quella relativa alla 2^ rata d'acconto entro il 31 Maggio 2020 (prorogata al 1° Giugno 2020), mentre il saldo IRAP, previsto entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuto.**

Per il periodo d'imposta 2020 – esercizio 1° Luglio 2020 - 30 Giugno 2021 – **la prima rata d'acconto prevista in pagamento entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuta;** la 2^ rata d'acconto va pagata entro il 31 Maggio 2021 ed il saldo va versato entro il 31 Dicembre 2021.



CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 16 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. n. 34/2020 che interessano le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

***Contributo a fondo perduto – Art. 25 D.L. n. 34/2020***

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a favore di imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Deve trattarsi di soggetti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

Va precisato che riferendosi la norma a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, dovrebbero essere escluse dal beneficio le ASD, ancorché queste svolgano un'attività d'impresa, mentre potrebbero essere destinatarie del beneficio stesso le SSD, relativamente ai proventi di natura commerciale. Tuttavia, sulla questione è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 la percentuale del 20% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400 mila euro nel 2019, del 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono stati tra 400 mila e un milione di euro e del 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro. Ad esempio, un'impresa che nell'aprile del 2019 ha registrato un fatturato di 50 mila euro e di 5 mila euro nel corrispondente mese di aprile 2020, potrà avere un contributo di euro 9 mila (20% della differenza tra 50 mila e 5 mila euro).

E' previsto, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dalle percentuali di cui sopra.

Occorre presentare, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, un'istanza alla medesima Agenzia con autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti e la regolarità antimafia

E' opportuno far rilevare che nel caso in cui il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazioni di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter C.P.).

***Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – (Art. 28 D.L. n. 34/2020)***

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del



2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di locazione, di leasing o di concessione di immobili di uso non abitativo – ***a tale riguardosi fa rinvio alla Circolare della LND n. 57 del 20 maggio 2020, nella quale erroneamente si è segnalata l'esclusione dal credito d'imposta per i canoni d'affitto degli immobili di categoria C/I*** -destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se l'immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse. Il credito spetta, altresì, **agli Enti non commerciali e, tra questi, quindi, anche alle ASD**, in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione – *necessita la comunicazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate* – successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

#### ***Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19***

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro sono state emanate negli scorsi mesi norme per porre in sicurezza sia gli ambienti stessi sia i lavoratori e gli utenti. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali con gli artt. 43 e 64 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020 e con gli artt. 95,120 e 125 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio". Con le disposizioni del D.L. n. 34 sono state riscritte le agevolazioni precedentemente emanate e sono stati abrogati gli artt. 64 del D.L. n. 18 e 30 del D.L. n. 23 /2020.

#### ***Art. 43 D.L.n. 18/2020 – Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale***

L'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle sole **imprese** per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con il bando "Impresa sicura" attivato da Invitalia, è stato stabilito un rimborso di 500,00 euro per ogni addetto all'impresa fino a 150.000,00 per impresa, da erogare entro giugno 2020.

#### ***Art. 95 D.L. n. 34/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro***

La norma ha quali destinatari le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18-2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio acquistando:

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti o fornitori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale.



L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 per le imprese con dipendenti da 10 a 50 e euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi.

***Art. 120 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro***

La norma ha quali destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le Associazioni – e, quindi, anche le ASD -, Fondazioni ed altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Ai detti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80 mila euro, per interventi necessari per far rispettare le condizioni e le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

E' riconosciuto per le spese di cui sopra, effettivamente sostenute nel 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese medesime, per un massimo di 80 mila euro; il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con Mod. F 24.

Il credito è cedibile ad altri soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 34.

***Art. 125 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro***

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, Enti non commerciali, quali le ASD, compresi gli enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, è concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti.

Come già esplicitato nella Circolare di questa LND, n 57 del 20 maggio 2020, le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;



d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

**Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.**

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.